# ALLEGATO 2

**FAC SIMILE DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI GIOIA TAURO E L’ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DEI LOCALI**

**A -** Palazzo Fallara, sito in Piazza Municipio n. 14, individuato catastalmente come segue: Foglio 25, particella 271, Catasto Fabbricati del Comune di Gioia Tauro; e

**B-** Casa della musica, sito in Piazza Duomo n. 8, individuato catastalmente come segue: Foglio 26, particella 1347, Catasto Fabbricati del Comune di Gioia Tauro;

TRA

il Comune di Gioia Tauro - C.F. N 00137710802 - rappresentato dal Dirigente Settore ­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- che interviene nel presente atto in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Gioia Tauro, con i poteri di cui all’art. 107 TUEL, in esecuzione a quanto disposto con Delibera di Giunta n. 163 del 18.11.2024 e della determina dirigenziale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E

il/la Sig./ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito "Associazione"), con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - C.F./P.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

PREMESSO che:

* la Norma costituzionale (art. 118, comma 4) che prevede che “*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;

1. il Testo Unico sugli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), art. 3, comma 5) che prevede che “*i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
2. il Consiglio di Stato sottolinea come non vi siano regole pre-confezionate da autorità munite di pubblici poteri, nel momento in cui alcuni soggetti, per lo più comunitari (famiglie, associazioni, ecc.) agiscono come cittadini “*attraverso l’assunzione di compiti, la risoluzione di problemi pratici compresenti in una collettività, la gestione di attività coerenti allo sviluppo della comunità stessa*” trattandosi di “*manifestazioni originarie e non comprimibili di cittadinanza societaria*”;
3. Il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, “Codice del Terzo Settore”, art. 2, riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo” e che “ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;

gli Enti del Terzo Settore espletano attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2027, n, 117);

ai sensi dell’articolo 71 del Codice del terzo Settore :” Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile”;

SI CONVIENE quanto segue:

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

# Art. 2 – Finalità

Scopo della presente convenzione è la concessione in comodato dei locali - Palazzo Fallara, sito in Piazza Municipio n. 14, individuato catastalmente come segue: Foglio 25, particella 271, Catasto Fabbricati del Comune di Gioia Tauro e Casa della musica, sito in Piazza Duomo n. 8, individuato catastalmente come segue: Foglio 26, particella 1347, Catasto Fabbricati del Comune di Gioia Tauro allo scopo di

- effettuare iniziative che, oltre a determinare un alto impatto sociale, determinino anche la valorizzazione e promozione culturale del territorio, la valorizzazione delle eccellenze e identità culturali locali, nonché l’avvio di attività che possano rafforzare il ruolo della Città di Gioia Tauro non solo per le comunità ricadenti nell’interland della piana, ma a servizio dell’intera Regione Calabria;

- Promuovere la progettazione e realizzazione di azioni di sistema integrate di carattere inclusivo, internazionale e d’eccellenza nell’ambito culturale- artistico- musicale ad alto impatto sociale sulla comunità nell’ambito della formazione, della ricerca e della produzione artistica, in particolare di carattere internazionale, specificatamente dell’Area del Mediterraneo, con lo scopo tra l’altro di rafforzare l’identità culturale della città di Gioia Tauro, non solo quale porta economica del Mediterraneo, ma anche quale riferimento culturale e avamposto di orientamento sulla filiera creativa dei paesi che insistono nell’Area del Mediterraneo;

- Promuovere attività quali centri di studio e ricerca, workshop, masterclass, laboratori di formazione giovanili orchestrali di piccola, media e grande formazione, produzione artistica, osservatorio sulle politiche culturali.

Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento da parte della Associazione delle attività così come descritte nella proposta progettuale acquisita agli atti , nonché delle proprie attività statutarie. Eventuali variazioni in corso d’opera della proposta progettuale saranno concordate tra le Parti.

# Art. 3 – Durata

La durata della convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione per anni dieci.

# Art. 4 – Supporto del Comune di Gioia Tauro

Quale sede delle attività oggetto della presente convenzione, nonché delle attività statutarie dell’Associazione per il periodo corrispondente alla durata della presente convenzione, il Comune di Gioia Tauro assegna in comodato d’uso gratuito gli immobili.

Il Comune di Gioia Tauro si impegna a consegnare i locali assegnati dotati di impianto elettrico, impianto di illuminazione, impianto di riscaldamento e dispositivi antincendio funzionanti.

La concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile descritto nella presente convenzione esaurisce gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale che, in relazione alle attività qui contemplate, non concederà quindi altri eventuali benefici che comportino una ulteriore spesa per l'Amministrazione Comunale.

**Art. 5 – Oneri e obblighi a carico dell’Associazione**

L’Associazione dovrà presentare al Comune di Gioia Tauro :

# entro il 15 gennaio di ogni anno

1. rendiconto economico comprensivo delle spese sostenute e delle entrate percepite ed una relazione consuntiva dettagliata relativamente alle attività svolte sino al 31 dicembre dell’anno precedente, con indicazione del relativo numero di fruitori;
2. descrizione dettagliata delle attività programmate nell’anno in corso e relazione economico-finanziaria delle spese ed entrate previste.

L’Associazione a fronte della concessione in comodato d’uso gratuito ” sarà tenuta a farsi carico:

◦ a proprie cura e spese degli interventi di manutenzione ordinaria e degli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile; ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

◦ della fornitura di tutti i materiali di consumo necessari al corretto utilizzo e gestione della struttura e della effettuazione delle operazioni di pulizia dei locali in modo da assicurare la costante idoneità degli stessi allo svolgimento delle attività sociali;

◦ della copertura degli oneri relativi ai consumi di luce, gas, acqua e/o altre forme di tributo e/o corrispettivo inerenti la gestione rifiuti, provvedendo alla volturazione delle utenze;

Per ogni miglioramento al bene non concordato dalle parti, il Comune non è tenuto ad alcun rimborso.

L’Associazione dovrà inoltre rispettare tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, custodendo i locali assegnati con la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell’art. 1804 del Codice Civile.

È espressamente vietato il rinnovo tacito e/o la cessione a terzi del contratto e/o il subentro nel contratto di comodato da parte di altri a qualsiasi titolo, compresa la locazione, sotto pena della restituzione immediata del bene oltre al risarcimento del danno.

L’associazione assegnataria si obbliga alla concessione dei locali a favore del Comune per un numero di quattro giornate mensili che potranno essere richieste al bisogno.

-

## Art. 6 - Responsabilità

Il soggetto beneficiario, con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore, per tutta la durata della presente convenzione, suoi rinnovi e proroghe, le seguenti coperture assicurative: A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Gioia Tauro) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata

L’Associazione assegnataria esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività .

L’Associazione assegnataria esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l’Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

## Art. 7 – Statuto e Atto Costitutivo dell’Associazione

Lo Statuto dell’Associazione, in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti la relativa attività, è interamente richiamato dal presente atto e, pertanto, ogni sua modificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione Comunale.

## Art. 8 – Accertamenti e controlli sull’attività

Al Comune di Gioia Tauro è riservata ampia facoltà di controllo sull’attività svolta dall’Associazione rispetto alle attività esercitate, anche con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dell’Amministrazione stessa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione.

## Art. 9 – Personale dell’Associazione e rapporti di lavoro

L’attività dei volontari che prenderanno parte alle iniziative o progetti non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal Soggetto beneficiario e ai singoli volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.

Il personale che collabora con l’Associazione risponderà per fatti illeciti, e per effetto della presente convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e l’Amministrazione Comunale.

Il Comune di Gioia Tauro non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra la l’Associazione ed i suoi dipendenti o prestatori d’opera.

L’Associazione è responsabile dell’osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d’opera.

## Art. 10 - Cause di risoluzione, decadenza

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per pubblica utilità, senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione a mezzo PEC, in caso di:

* scioglimento dell'Associazione o del raggruppamento di associazioni;
* omessa presentazione della documentazione richiesta;
* destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli assegnati;
* mancato rilascio dell’immobile nel bisogno dell’Ente Concedente;
* mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
* gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
* frode dimostrata dall'Associazione assegnataria in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;

L’Associazione potrà recedere anticipatamente dalla convenzione e dal conseguente utilizzo dei locali con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 1 (uno ) mese prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

## Art. 11 – Restituzione

Al termine della scadenza della convenzione o alla data della revoca di cui al precedente articolo, i locali dovranno essere restituiti all’Amministrazione Comunale liberi da beni e persone ed integri, salvo il normale deterioramento per l’uso.

Alla restituzione dei locali, il Comune si riserva il diritto di essere risarcito dei danni qualora il deterioramento riscontrato sia dovuto ad un uso non conforme a quanto pattuito nella presente convenzione, salvo che l’Associazione provi o che il bene sarebbe comunque perito o la sua conformità dell’uso.

## Art. 12 – Controversie

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Palmi.

**Art. 13 – Norme finali e fiscali**

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’Associazione sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il presente contratto é esente dall'imposta di bollo ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Allegati: n. 2 planimetrie locali immobili

Letto, approvato e sottoscritto.

Gioia Tauro,li

Il Comune di Gioia Tauro

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’Associazione XXX

Il Legale Rappresentante Sig./ra XXX \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_